

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Il regolamento tecnico dell'AgID per la gestione documentale digitale: le fasi del processo - pag. 2
- DTA convertibili in crediti d'imposta anche se non iscritte in bilancio - pag. 7
- Reclami tributari in fuori gioco con le sospensioni asimmetriche dei termini - pag. 10
- Modello 730 con presentazione al 30 settembre già dal 2020 - pag. 12
- Trust e affido fiduciario: la leva fiscale a sostegno dei soggetti più deboli - pag. 14

## LAVORO E PREVIDENZA

- Coronavirus e sicurezza sul lavoro: le regole e gli adempimenti per essere in regola - pag. 19
- CIG in deroga: iter più veloce per i datori di lavoro. Con qualche ostacolo - pag. 21

## FINANZIAMENTI

- Imprese sociali: l'UE finanzia la creazione di nuovi mercati e strumenti finanziari - pag. 25
- Bonus pubblicità: cambia il metodo di calcolo per il 2020 - pag. 27
- Coronavirus: nuovi aiuti alle imprese dall'Europa - pag. 30

## IMPRESA


- Coronavirus: digital contracts and solutions so as not to interrupt the operations of companies. Which ones are they? - pag. 32
- Il “#QuasiChiudilItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo - pag. 36

## IN EVIDENZA

## Il “#QuasiChiudilitalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo

di Paolo Stern - Consulente del Lavoro, Presidente Nexumsp  
SpA

Nelle ultime 24 ore il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure per la gestione dell'emergenza COVID-19. Ma con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 di fatto l'effetto blocco annunciato non si realizza. Il provvedimento riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative, prevedendo per le attività sospese un "periodo cuscinetto" (ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo). E i professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali previste da Lombardia e Piemonte. Con quali precauzioni?

Sono passate quasi ventiquattro ore dall'annuncio in diretta Facebook alla Gazzetta Ufficiale. Quasi un giorno intero per capire nel concreto **quali misure** avesse **adottato il Governo** per contrastare la pandemia dilagante del **COVID-19**. Ventiquattro ore serrate di voci, smentite, sollecitazioni, lanci su Twitter, appelli confindustriali, richiami alla compattezza del Paese o alla necessità di **non intrappolare** in una gabbia di immobilismo le **imprese italiane**. Anche il Papa nell'Angelus domenicale ha esortato i 

## CIG in deroga: iter più veloce per i datori di lavoro. Con qualche ostacolo

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

E' una Cassa integrazione in deroga speciale quella prevista dal decreto legge n. 18 del 2020 per tutte le aziende in difficoltà sull'intero territorio nazionale. Ad essa infatti non si applicano le disposizioni generali relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro e il contributo addizionale. Lo chiarisce l'INPS nel messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 anticipando i contenuti di una circolare di prossima emanazione. Nulla si dice invece in merito alla necessità della preventiva fruizione delle ferie. E' consentito esclusivamente il pagamento diretto con modello telematico SR41 e le domande vanno presentate alle Regioni e Province autonome.

L'INPS, con il messaggio n. 1287 dalla scorso 17 marzo).

del 20 marzo 2020, ha fornito una prima sintetica illustrazione sulla cassa integrazione ordinaria, sull'assegno ordinario e sulla **cassa integrazione in deroga** per l'emergenza **Coronavirus** (articoli 19-22 del decreto legge n. 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, in vigore

Si fa presente che il disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto in commento, è attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato. Con ogni probabilità in esso confluiranno il decreto-legge n. 9/2020 (con anche norme speciali

## Fisco

Dematerializzazione dei documenti

## Il regolamento tecnico dell'AgID per la gestione documentale digitale: le fasi del processo

di Ivan Napoleone Fichera - Esperto contabile, specializzato in Business Digitali

Creazione, versamento, archiviazione e distribuzione rappresentano i quattro processi fondamentali a cui è sottoposto ogni documento digitale durante il proprio percorso di vita. Il regolamento tecnico redatto dall'AgID, su deroga del CAD, stabilisce i requisiti tecnologici del sistema di conservazione necessari a garantire la validità legale del documento stesso. A guidare la scelta del migliore sistema di conservazione, non è l'attenzione ad ogni singolo dato tecnico, ma piuttosto la verifica dell'esistenza alcuni aspetti sostanziali legati alle varie fasi di vita del documento.

Le normative italiana ed europea consentono la **totale dematerializzazione dei documenti**, processo che, tramite la **conservazione digitale**, intende sostituire integralmente i vecchi e ingombranti archivi cartacei con quelli digitali, più agili, economici e semplici da gestire.

Al fine di effettuare tale tipologia di conservazione documentale è necessario far ricorso a determinati strumenti (**firma digitale** e **PEC**, *in primis*) e attenersi al regolamento tecnico, redatto - in deroga all'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) - dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Tale regolamento ha recentemente subito delle modifiche, al fine di recepire le variazioni apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217/2017. In particolare, il novellato art. 20 del CAD consolida il **valore probatorio** del documento digitale che rispetti le qualità e prassi previste dall'AgID.

Pertanto, nello stesso regolamento sono stabiliti i **requisiti tecnici** affinché un documento possa garantirsi **autentico, integro, affidabile, leggibile e reperibile** e quindi valido sotto il profilo legale.

Ai fini della nostra trattazione tralasceremo l'aspetto tecnico-informatico, per soffermarci sulla struttura del **processo di conservazione sostitutiva**, andando a sottolineare gli aspetti più sensibili legati alle **quattro fasi** del processo di gestione documentale digitale:

- creazione;

- versamento;
- archiviazione;
- distribuzione.

---

Il sistema di conservazione sviluppato da **ARKon** garantisce l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti, come stabilito da Regolamento tecnico dell'AGID.

[Scopri la soluzione software qui](#)

---

### Fase 1 - La creazione del documento digitale

Possiamo definire il documento digitale in due tipi distinti:

- il **documento digitale nativo** è il documento che nasce già in formato digitale, non è la mera riproduzione di un documento cartaceo o grafico, come avviene ad esempio per le fatture elettroniche;
- il **documento digitalizzato** è invece il documento che è formato in via analogica e che è successivamente digitalizzato, come ad esempio un documento cartaceo che viene scansionato.

In entrambi i casi il documento, all'atto della creazione, deve rispettare i canoni stabiliti dalla normativa, soprattutto se rientra nella prima casistica.

La corretta creazione del documento digitale **garantisce l'autenticità** originaria dello stesso prima del suo trasferimento al sistema di Conservazione e alla sua successiva archiviazione.



Figura 1 - La generazione del documento digitale

## Fase 2 - Il versamento del documento digitale

Il versamento rappresenta il momento di **passaggio del documento** digitale dal sistema che lo ha generato al **sistema di conservazione**.

Il processo di conservazione infatti è peculiare in quanto richiede, come prescritto dall'AgID, una serie di accortezze tecniche e tecnologiche (*in primis* l'applicazione dello standard ISO 14721) ulteriori al semplice salvataggio del documento all'interno di spazio di archiviazione riservato, quali, ad esempio, potrebbero essere un hard disk dedicato o uno spazio in cloud.

La fase di versamento consiste nell'inserire i documenti in una "**cartelletta virtuale**" nella quale sono

collazionati, oltre ai documenti oggetto di conservazione, anche gli estremi di riferimento della documentazione (i c.d. **metadati**: quando il documento è stato depositato, da chi, etc.).

Questa "cartelletta", denominata **Pacchetto di Versamento (PdV)**, viene firmata digitalmente e spedita, tramite procedimento telematico, al sistema di conservazione sostitutiva su cui viene infine archiviata, come stabilito nel Manuale di conservazione.

In questa fase è di vitale importanza controllare l'**esito** del **rapporto di versamento** generato in automatico dal sistema di conservazione sostitutiva alla fine della procedura di versamento. Usualmente tale file è in formato .xml.




Figura 2 - il corretto processo di versamento dei documenti digitali

Un versamento regolare genera un rapporto nel quale vengono indicati sinteticamente i documenti trasmessi, la data di trasmissione, la firma del responsabile del sistema di conservazione e la comunicazione di

avvenuta trasmissione.

In caso di irregolarità è necessario consultare il Manuale di conservazione e avviare alla risoluzione della problematica. Ciò potrebbe comportare la rigenerazione

del PdV e/o un nuovo invio al sistema, con maggiore attenzione affinché la procedura che si sta eseguendo sia aderente a quanto espresso nel manuale.

Tramite il versamento viene garantita l'**integrità** del documento all'interno dell'archivio digitale.

**ARKon** offre al professionista i vantaggi di un processo di conservazione intelligente, che automatizza il versamento di tutti i documenti tramite l'apposizione della firma digitale e la marca temporale.

[Scopri la soluzione qui](#)



## ARKon

La soluzione per gestire, archiviare e conservare documenti e fatture.

Scopri ARKon

### Fase 3 - L'archiviazione del documento digitale

Il PdV, una volta versato, è quindi archiviato nel sistema di conservazione sostitutiva ed è inserito all'interno di un più corposo "volume virtuale", chiamato **Pacchetto di Archiviazione (PdA)**, nel quale sono raccolti svariati PdV della medesima tipologia documentale.

Ogni archivio ha diversi PdA, distinti per tipologia documentale e indicizzati (vale a dire catalogati e registrati) tramite le informazioni aggiuntive (metadati) inserite all'interno del volume e che ne denotano la composizione e la sua collocazione all'interno dell'archivio.


La funzione dei metadati ricorda, almeno in parte, quella delle etichette e delle linguette che si applicavano ai fascicoli negli archivi cartacei: identificare delle correlazioni, inserire delle note, segnalare delle

notizie importanti ai fini della gestione dei documenti dell'archivio.

L'obiettivo dell'archiviazione è quello di **garantire l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità** del documento digitale nel lungo periodo, in ottemperanza a quanto prescritto dalle norme civilistiche e fiscali in materia di conservazione della documentazione contabile.

Un'accortezza che ogni azienda proprietaria dei documenti deve seguire è quella di **verificare** che il **sistema di archiviazione** utilizzato conservi sia i **documenti** che i **metadati** corrispondenti nel medesimo volume (PdA). L'inosservanza di questa semplice accortezza può causare due grossi **problemi**:

- rende contestabili i documenti forniti, anche in caso di regolarità generale del sistema di archiviazione;
- complica enormemente l'eventuale passaggio ad altro sistema di conservazione.



*Figura 3 - Una raffigurazione di un archivio digitale con i vari PdA collazionati*


#### Fase 4 - La distribuzione del documento digitale

La fase finale del processo di gestione documentale digitale consiste nella messa a disposizione, da parte del sistema di conservazione, dei documenti conservati ai soggetti che ne fanno richiesta.

Questo passaggio del processo garantisce al soggetto che prende visione del documento digitale tutte le caratteristiche proprie del documento digitale conservato a norma di legge: **autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità**.

Per ottenere questo risultato, anche in questo caso,

infine, si ha la creazione di un pacchetto: il cosiddetto **pacchetto di distribuzione (PdD)**. All'interno di esso sono presenti i documenti richiesti al sistema di conservazione sostitutiva, comprensivi dei rispettivi metadati, provenienti da uno o più PdA (o parti di essi). Al fine di poter avere sempre a portata di mano la documentazione aziendale è sempre meglio scegliere una **soluzione** che sia **facilmente accessibile alla consultazione** magari che preveda soluzioni di ricezione della documentazione indipendenti dal dispositivo che si sta utilizzando, tramite lo sfruttamento di una piattaforma cloud o l'invio a mezzo PEC.



*Figura 4 - Il processo di distribuzione dei dati*

Il sistema di conservazione sostitutiva è una **struttura informatica complessa e articolata** che garantisce, tramite le proprie regole tecniche, la validità legale del

documento digitale.

Seppure ci sia una certa tendenza all'omologazione, i sistemi di conservazione non sono tutti uguali e



bisogna fare molta attenzione a scegliere un sistema che sia affine alle necessità dell'azienda, onde evitare di compromettere la tutela legale che il documento digitale ha nei confronti dei terzi.

Per riuscire in ciò **non bisogna diventare degli esperti di informatica** ma basta semplicemente attenzionare alcuni aspetti del sistema alla luce delle varie fasi di vita del documento digitale.

Arkon2\_quadro.jpg

I professionisti che si affidano ad ARKon ne premiano soprattutto la facilità di integrazione con tutti i processi aziendali, anche i più complessi, nonché la sua grande flessibilità. L'impostazione secondo un workflow sequenziale che guida il flusso di operazioni fino al loro completamento, la funzione di firma automatica massiva, la funzione di ricerca "Megasearch" che consente ricerche complesse e strutturate tra i documenti e persino sul testo diretto di ciascun file, tutto secondo le regole tecniche normate a livello nazionale.  
[Scopri la soluzione qui](#)

## Fisco

Su perdite ed eccedenze ACE

## DTA convertibili in crediti d'imposta anche se non iscritte in bilancio

di Luigi Marotta, di Andrea Porcarelli, di Raimondo Rossi - Dottori commercialisti in Milano - Componenti Comitato di Redazione AIDC Nazionale

Il decreto Cura Italia prevede la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (DTA). La trasformazione è ammessa anche nel caso in cui le attività non siano state ancora iscritte in bilancio, ad esempio per non aver superato il probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti. La precisazione, che appare innovativa, dona alla disposizione particolare spinta agevolativa. L'inserimento del vincolo dell'"iscrizione in bilancio" avrebbe ragionevolmente escluso dall'agevolazione le società già in difficoltà, andando contro la ratio della disposizione.

Con la riformulazione dell'art. 44-bis del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) da parte dell'art. 55, D.L. n. 18/2020 - **decreto Cura Italia**, viene introdotta la possibilità di trasformare le **imposte anticipate** iscritte con riferimento a **perdite fiscali ed eccedenze ACE** (DTA). Tale facoltà è riservata alla società che cedono a titolo oneroso, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, **crediti** vantati verso **debitori inadempienti**.

**Leggi anche** Cessione onerosa di crediti non incassati: le DTA diventano crediti d'imposta

Come precisato dalla Relazione Illustrativa al decreto "la disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica". L'intervento consente, quindi, alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta delle DTA (Deferred Tax Asset), di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato sotto il profilo finanziario una riduzione del fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi.

### Soggetti destinatari

La definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta non sembrerebbe presentare *prima facie* particolari restrizioni stante il **generico riferimento alle società cedenti**. Ne deriverebbe dunque che il credito d'imposta in esame sarebbe *ex se* usufruibile da tutti i contribuenti interessati purché costituiti sotto forma societaria.

A nulla sembrerebbe rilevare, dunque, che la società beneficiaria sia **IAS/IFRS** o **OIC adopter**, in quanto la disciplina non prevede alcun riferimento al riguardo. Ancorché non siano previste esplicite indicazioni, la formulazione della disposizione potrebbe comportare

un'implicita limitazione per i soggetti per i quali la norma civilistica non impone l'approvazione del bilancio. Tale approccio porterebbe, quindi, ad **escludere** dall'applicazione della disposizione in commento le **società di persone** e le **stabili organizzazioni** italiane di soggetti non residenti. Su tali aspetti, un riferimento può essere fatto alla risoluzione n. 94/E/2011 ove l'Amministrazione ha ritenuto di circoscrivere l'ambito applicativo del credito derivante dalla trasformazione di imposta anticipate "solo ai soggetti IRES costituiti in una forma giuridica che prevede l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo competente per legge". Sul secondo punto, peraltro, la limitazione per le stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri porterebbe ad interrogarsi su eventuali profili di discriminazione, quanto meno in ambito europeo (cfr. causa C-307/97 Saint Gobain, causa C-270/83 Avoir Fiscal, causa C-250/95 Futura Participations SA).

Inoltre, in assenza di indicazioni sulla **dimensione** dei soggetti coinvolti e alla **tipologia di attività** dagli stessi esercitata, l'agevolazione dovrebbe essere disponibile tanto per le piccole medie imprese che per i grandi contribuenti qualunque sia l'attività svolta.

Sulla base del dettato normativo, la disposizione **non si applica** a società per le quali sia stato accertato:

- lo stato di **dissesto** o il **rischio di dissesto** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 180/2015, ovvero
- lo stato di **insolvenza** ai sensi dell'art. 5, D.D. n. 267/1942 o dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).

### Ambito oggettivo: i crediti deteriorati

La possibilità di trasformare in credito d'imposta le DTA relative a perdite fiscali e beneficio ACE non utilizzati è subordinata alla cessione, entro il 31 dicembre 2020, dei crediti pecuniari che si caratterizzano per

alcuni specifici requisiti:

- **qualitativo**, ovvero sulla definizione di “crediti deteriorati”;

---

Per quanto riguarda la **definizione di debitore inadempiente**, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto (art. 54, comma 5, D.L. n. 18/2020). Sul punto, pur rilevando l'assenza di un esplicito termine *a quo* a partire dal quale il credito può ritenersi “dovuto”, si potrebbe ragionevolmente fare riferimento a quanto previsto al riguardo dalla normativa civilistica

---

- **qualificatorio**, ovvero che i crediti deteriorati siano di natura commerciale o finanziaria (come dettagliato nella Relazione Illustrativa al Decreto).

In aggiunta a quanto sopra, per quanto riguarda i crediti, il decreto Cura Italia sembra porre due limiti specifici:

- in relazione ai **crediti infragruppo**, in quanto la disposizione agevolativa non trova applicazione alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (art. 54, comma 7). Al riguardo, è necessario quindi fare riferimento a tutte le situazioni di controllo di “diritto”, di “fatto” ovvero alle situazioni di controllo “contrattuale”;

- in relazione a un **limite quantitativo oggettivo**, in quanto i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

#### Le DTA trasformabili

Il decreto riferisce la trasformazione in crediti d'imposta alle attività DTA relative:

- alle **perdite riportabili** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR;

- all'**ACE disponibile**, *rectius* importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto - di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011 - non ancora dedotto né fruito quale credito d'imposta ai fini IRAP. Ai fini dell'individuazione delle DTA convertibili in credito d'imposta viene prevista la possibilità di operare la trasformazione anche qualora i **crediti per imposte anticipate non** siano ancora stati iscritti in bilancio, e.g. per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

Tale precisazione, che appare **innovativa** rispetto agli speculari regimi di conversione, dona alla disposizione particolare spinta agevolativa. Al riguardo, ci si limita a ricordare che la rilevazione contabile delle DTA presuppone, tra l'altro, una valutazione positiva circa il recupero delle poste creditorie iscritte a tale titolo negli esercizi successivi (i.e. vi è la ragionevole certezza - ovvero anche la probabilità per i principi IAS/IFRS - dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverse- ranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile capace di assorbitarle - **probability test**).

L'inserimento del **vincolo “dell'iscrizione in bilancio”** avrebbe ragionevolmente escluso dall'agevolazione le società già in difficoltà contrariamente da quanto sembrerebbe sostenuto dalla ratio della disposizione.

#### La determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è determinato:

- sulla base delle cessioni di crediti deteriorati, effettuate entro il 31 dicembre 2020, e

- con riferimento alle DTA iscritte con riferimento a (i) perdite fiscali riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, e (ii) l'ACE disponibile.

Giova precisare che, ai fini del computo del beneficio, per quanto riguarda le perdite fiscali, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 TUIR.

La **quota massima di DTA trasformabili** in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, il legislatore ha inteso porre:

- un limite relativo, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti;

- un limite complessivo, pari a 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione.

---

#### Ad esempio

Ciò comporta che se una società cede crediti per 1 miliardo, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente - supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 milioni di euro.

---

#### Effetti sulle eccedenze trasformate in DTA

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in



credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.

### L'opzione

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'**opzione** di cui all'art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016. Ciò comporterebbe l'irrevocabilità dell'opzione.

L'opzione deve essere esercitata **entro la chiusura dell'esercizio in corso** alla data in cui ha effetto la **cessione dei crediti** e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (*rectius* 1° gennaio 2021, per i soggetti solari).

Considerato il richiamo normativo ci si chiede se per quanto riguarda l'opzione possano essere considerati validi i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 32/E/2016 al par. 2.

### Riconoscimento del credito e forme di utilizzo

La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa ragionevolmente che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare in tale data. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati in compensazione senza limiti di importo ovvero ceduti secondo le procedure dell'art. 43-bis o dall'art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973. Tale credito maturato può essere altresì richiesto a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

### Coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale

La disciplina in commento non contiene specifiche disposizioni che regolano il funzionamento dell'agevolazione nell'ambito dei **gruppi**. Le uniche disposizione che si occupano indirettamente dei gruppi di imprese sono quelle, in precedenza citate, che stabiliscono che:

- ai fini dell'accertamento della situazione di inadempienza che dà luogo al deterioramento del credito non rilevano le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite dei 2 miliardi si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Il contesto normativo induce a ritenere che la scelta legislativa sia stata quella di voler attribuire **esclusiva rilevanza alle singole società** ai fini della disciplina in esame sia per quanto attiene alla conversione delle

DTA che hanno origine dal riporto di perdite fiscali pregresse che di quelle che risultano collegate al beneficio ACE non ancora fruito.

In relazione alla possibilità di trasformazione delle DTA in presenza di **perdite fiscali pregresse**, una questione interpretativa di interesse è relativa alle società che aderiscono al **consolidato fiscale**. In particolare, non risulta chiaro se queste siano obbligate ad avvalersi della disciplina di trasformazione, ovvero possano scegliere liberamente di trasferire al consolidato l'intera perdita fiscale.

Al riguardo, vi possono essere situazioni in cui il consolidato potrebbe avere, nel suo complesso, interesse a una scelta di questo tipo perché i vantaggi derivanti dal trasferimento della perdita potrebbero essere superiori a quelli conseguibili dalla trasformazione delle DTA ad opera dalle singole società consolidate. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la consolidante ha modo di attuare, attraverso queste perdite, una più **opportuna pianificazione** dei debiti per imposte delle società del gruppo, o anche di ridurre (sebbene con effetti meramente temporali) il carico di imposte per versamenti in acconto dell'IRES.

In questi casi, una scelta del genere dovrebbe essere senz'altro ammessa tenuto conto che per tali soggetti la trasformazione delle DTA in crediti di imposta è meramente **opzionale** e non obbligatoria.

Una volta che sia stata compiuta, da parte della società consolidata, la scelta di non convertire le DTA derivanti da perdite fiscali pregresse, con la conseguenza di mantenere in vita le stesse e di trasferirle al consolidato, le DTA riferibili a tali perdite fiscali devono considerarsi come normali DTA non più suscettibili di conversione e, quindi da sottoporre al probability test ai fini della loro iscrizione in bilancio.

La scelta legislativa di voler attribuire **esclusiva rilevanza alle singole società**, ai fini della disciplina in esame, sembra indurre a ritenere che - anche nell'ambito dei gruppi d'imprese - il soggetto che intende trasformare le proprie DTA in crediti d'imposta debba necessariamente procedere anche alla preventiva cessione dei propri crediti deteriorati.

Poiché il consolidato fiscale non è in grado di esprimere una posizione tributaria autonoma rispetto a quella delle società che vi partecipano non sembra, infatti, consentito a una società che ha proprie DTA trasformabili avvalersi della cessione di crediti deteriorati effettuata da parte altra società del gruppo e procedere comunque alla trasformazione delle proprie DTA pur in assenza di una propria cessione diretta di crediti deteriorati.

## Fisco

Nel decreto Cura Italia

## Reclami tributari in fuori gioco con le sospensioni asimmetriche dei termini

di Carlo Nocera - Avvocato in Roma - Studio Legale Nocera

L'asimmetria temporale prevista dal D.L. n. 18/2020 sospende i termini, per gli uffici, dall'8 marzo al 31 maggio, per i contribuenti, invece, dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Per i contribuenti, la sospensione riguarda anche il termine di 90 giorni dalla data di notifica del reclamo, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Si prospetta, dunque, un rebus: costituirsi in giudizio, a tutela della propria posizione processuale, oppure attendere l'Ufficio e invocare una sorta di "effetto trascinamento" del termine per la costituzione in giudizio in ragione della sospensione strettamente "soggettiva" concessa all'ente impositore? In tempi di "confusione" normativa, il comportamento a maggior tutela del contribuente è sempre e comunque da preferire.

Le "asimmetrie" tra le **sospensioni processuali**, quella prevista per gli **enti impositori** dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e quella per i **contribuenti** di cui all'art. 83 del medesimo decreto, delle quali ci siamo già occupati in un precedente intervento, sono destinate fisiologicamente a determinare effetti negativi sulla corretta gestione delle posizioni processuali delle parti in causa.

**Leggi anche** Il puzzle dei termini di accertamento e sospensioni processuali a "senso unico"

È opportuno ricordare che l'asimmetria temporale disegnata dal Legislatore comporta, per gli uffici, la sospensione dei termini (anche) in materia di contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio prossimo: per i contribuenti, invece, la sospensione dei termini "per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" e che "si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", opera limitatamente al periodo 9 marzo-15 aprile 2020.

La disposizione contempla la sospensione per i contribuenti anche per quanto riguarda il termine di 90 giorni dalla data di notifica del reclamo, entro il quale deve essere conclusa la procedura: con l'esito dell'accoglimento, anche parziale, ovvero del rigetto delle tesi del contribuente.

La norma, per quanto riguarda i "reclami" tributari, impatta dunque anche sui procedimenti avviati ben prima dell'avvento delle misure di emergenza per il Coronavirus, di cui ai primi provvedimenti dello scorso mese di febbraio (D.L. n. 11/2020).

### Facciamo un esempio

Ipotizziamo il caso della **notifica di un reclamo** all'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio scorso: se ordinariamente l'ufficio legale preposto sarebbe tenuto

a concludere il procedimento entro il 27 aprile prossimo, vediamo cosa succede con l'applicazione delle "sospensioni".

Per quanto riguarda l'**ufficio**, la sospensione dei termini processuali determina una "posposizione" dell'adempimento processuale di 51 giorni, ossia l'intervallo di tempo intercorrente tra l'8 marzo - data di inizio della sospensione delle attività processuali - e il 27 aprile - data "ordinaria" di scadenza.

I termini tornano a decorrere dal prossimo 1° giugno, primo giorno utile post sospensione, così da consentire all'ufficio l'evasione della pratica entro il 21 luglio.

Vediamo cosa accade per il **contribuente**, in ragione del fatto che per lui i termini, oltre a cominciare un giorno dopo, si arrestano molto prima.

Ebbene, accordando la sospensione per il periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile - "asimmetrica" rispetto a quella dell'ufficio tanto nel *dies a quo* quanto nel *dies a quem* - la **posposizione della costituzione in giudizio** pesa per 38 giorni: da conteggiare a decorrere dal 16 aprile, primo giorno utile post sospensione, così da fissare la nuova data al 23 maggio.

### Come si deve comportare il contribuente?

A questo punto per il contribuente si prospetta il rebus: eseguire l'adempimento, a tutela della propria posizione processuale, ovvero attendere l'Ufficio e invocare una sorta di "effetto trascinamento" del termine per la costituzione in giudizio in ragione della sospensione strettamente "soggettiva" concessa all'ente impositore?

A mio avviso non ci sono dubbi che si debba **cautelativamente** procedere alla **costituzione in giudizio**, anche per non rischiare la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per intempestività.

Nella peggiore delle ipotesi, laddove la Commissione rilevasse che la costituzione è avvenuta in data anteriore al termine, opererà il comma 3 dell'art. 17-bis e sarà rinviata la trattazione della causa per consentire

l'esame del reclamo.

In tempi di "confusione" normativa, il comportamento a maggior tutela del contribuente è sempre e

comunque da preferire: anche se, lo affermiamo dalla prima ora, sarebbe il caso di "pareggiare" i termini nel corso dell'iter di approvazione del decreto-legge.

## Fisco

Come cambia il calendario

## Modello 730 con presentazione al 30 settembre già dal 2020

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Effetto Coronavirus anche sul modello 730/2020: cambia radicalmente il calendario della dichiarazione, a partire dai termini di presentazione. Il D.L. n. 9/2020 anticipa a quest'anno le nuove tempistiche originariamente introdotte - con effetto dal 2021 - dalla legge di Bilancio 2020: l'effetto principale è lo spostamento al 30 settembre 2020 della data ultima di presentazione del modello. Le novità non finiscono qui: sono, infatti, previste anche altre modifiche che, tra l'altro, interessano i lavoratori con contratto a tempo determinato e le operazioni di conguaglio.

Le **scadenze** del modello **730/2020** vengono completamente **riscritte** dal D.L. n. 9/2020 che contiene le prime misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese per far fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

## Leggi anche

- CU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020

- Coronavirus: le nuove scadenze fiscali

Infatti, tra le tante misure di sostegno, è stato deciso di **anticipare di un anno** quasi tutte le novità in materia di **assistenza fiscale**, contenute nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) così che esse entrano **immediatamente in vigore** e esplicano i propri effetti già sulla campagna dichiarativa ormai alle porte.

Proviamo, dunque, a evidenziare le nuove scadenze e le altre novità contenute nel decreto.

## Precompilata: nuove date per la trasmissione dei dati e la messa a disposizione

La prima notizia riguarda lo slittamento del termine per la trasmissione dei dati per permettere all'Agenzia delle Entrate di confezionare la dichiarazione precompilata e il conseguente posticipo della messa a disposizione della stessa nell'apposita sezione dedicata del sito.

In particolare, slitta:

- dal 28 febbraio al **31 marzo 2020** il termine ultimo per la trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati da parte di banche, poste, enti di previdenza complementare, università, scuole, imprese funebri, asili nido, amministratori di condominio, etc.;
- dal 15 aprile al **5 maggio 2020** la data a partire dalla quale i contribuenti potranno trovare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione precompilata.

## Nota bene

Su tale ultimo aspetto, si segnala che - fino al 2019 - alla data del 15 aprile l'Agenzia rendeva disponibile la precompilata solo in visione, potendo i contribuenti **modificare e trasmettere** la dichiarazione solo a

partire dal **1° maggio**. Con il posticipo dal 15 aprile al 5 maggio si presume che sarà quest'ultima la data a partire dalla quale sarà anche possibile modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata.

Sul punto, comunque, si attendono **conferme** ufficiali.

## Calendario di presentazione del modello 730

Il calendario di presentazione del modello 730 viene radicalmente rivisto.

Inoltre, da quest'anno, i **termini** vengono **unificati** sia che si tratti di presentazione del modello al **CAF/professionista** che al proprio **sostituto d'imposta** (in passato, invece, se si ricorreva a quest'ultimo la data ultima di trasmissione era fissata al 7 luglio, mentre con i CAF/professionisti il termine ultimo era il 23 luglio). Pertanto, volendo semplificare, i termini di trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello (e di rilascio della ricevuta di presentazione) sono i seguenti:

- **15 giugno 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2020;
- **29 giugno 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2020;
- **23 luglio 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020;
- **15 settembre 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020;
- **30 settembre 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2020.

Restano confermate al:

- **25 ottobre 2020** la data ultima di presentazione, da parte del contribuente, al CAF/professionista, della **dichiarazione integrativa**;
- **10 novembre 2020** la data ultima di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte del CAF/professionista, della dichiarazione integrativa.

Altre novità

Le novità, comunque, non finiscono qui. Ci sono, infatti, modifiche anche in relazione ai termini per effettuare i conguagli e alla possibilità di presentare la dichiarazione da parte dei lavoratori con contratto a tempo determinato.

#### **Termini per il conguaglio**

Sul primo aspetto, la norma ante modifiche prevedeva che i sostituti d'imposta erano tenuti ad effettuare i conguagli (e, quindi, a trattenere le somme dovute per le imposte o effettuare i rimborsi) a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre).

Da quest'anno, invece, il **conguaglio** andrà effettuato a partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione dovesse chiudere con un credito, il contribuente ha tutto l'interesse a presentarla quanto prima.

#### **Contratto a tempo determinato**

L'ultima novità riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato. Per questi ultimi, le **vecchie regole** permettevano la possibilità di fruire dell'assistenza fiscale, rivolgendosi:

- al sostituto d'imposta: se il rapporto di lavoro durava almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2020;
- al CAF-dipendenti o un professionista abilitato se il rapporto di lavoro durava almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020 e si conoscevano i dati del sostituto che doveva effettuare il conguaglio.

Con le **nuove disposizioni**, in vigore già da quest'anno, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura **almeno dal mese di presentazione** della dichiarazione **al terzo mese successivo**, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.



## Fisco

Per pianificazioni agevolate

## Trust e affido fiduciario: la leva fiscale a sostegno dei soggetti più deboli

di Michele Pannia, di Riccardo Padovan - Dottori commercialisti in Milano

La legge sul "Dopo di Noi" ha previsto il trust e l'affido fiduciario quali strumenti di sostenimento socio-assistenziale a favore di persone meritevoli di tutela e prive del sostegno familiare. Ai fini fiscali, il ricorso a tali strumenti gode della piena esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dell'applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa all'atto del conferimento dei beni e dell'esenzione da bollo per tutti gli atti posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione. Questi istituti possono rappresentare, anche grazie alle agevolazioni fiscali riconosciute, un valido strumento di pianificazione futura e di tutela degli interessi dei soggetti più deboli, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento dei familiari del soggetto meritevole di tutela, di concerto con le strutture socio-assistenziali interessate.

In ambito socio-assistenziale, con sempre maggior frequenza, ci si interroga su quali siano le misure più idonee a garantire l'assistenza, la cura e la protezione delle persone afflitte da disabilità gravi - così come definite dalla legge n. 104/1992 - e prive di un adeguato sostegno familiare.

Sulla questione, la legge n. 112/2016 - **Dopo di Noi** - ha previsto una serie di iniziative, accompagnate da specifiche **agevolazioni fiscali**, volte a consentire ai genitori/familiari del soggetto debole di poter pianificare per tempo gli aspetti **economici, finanziari e patrimoniali** delle diverse forme di assistenza attivabili sin da subito o, successivamente, in caso di loro decesso.

Nello specifico, gli istituti e/o le soluzioni preposte a tale fine risultano essere la costituzione, tra gli altri:

- del **trust Dopo di Noi**;
- di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione, disciplinati con contratto di **affidamento fiduciario** anche a favore di enti del Terzo settore.

### Il trust

In termini generali, il trust rappresenta l'istituto giuridico con cui il titolare di uno o più beni (disponente o settlor) - mediante atto *inter vivos* o *mortis causa* - "segrega" gli stessi dal proprio patrimonio ponendoli sotto il controllo e la disponibilità del Trustee che assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari, per uno scopo prestabilito.

Mutuando dalla disciplina generale, il Dopo di Noi condiziona l'atto istitutivo del trust al **rispetto congiunto** di diversi **parametri**, in specie che:

- sia redatto per atto pubblico;
- identifichi in modo chiaro e univoco i soggetti coinvolti (Trustee, Protector, beneficiario) e i loro rispettivi ruoli;

- descriva la funzionalità e i bisogni del soggetto meritevole di tutela e le attività assistenziali necessarie a garantirne il soddisfacimento;

- individui gli obblighi a cui il Trustee dovrà uniformarsi per il perseguimento degli obiettivi di benessere del soggetto tutelato, compreso il dovere di rendicontazione periodica del proprio operato;

- stabilisca che i beni di qualsiasi natura conferiti siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali a cui il trust è stato preposto;

- individui il Protector (o guardiano) a cui è affidato il controllo sull'operato del Trustee;

- indichi la durata e i soggetti beneficiari e l'eventuale destinazione del patrimonio residuo.

Ai fini dell'imposizione diretta, è utile il richiamo alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 278/2007 (cfr. risposta interpello Dir. Reg. Emilia Romagna, n. 954-909/2016) secondo la quale il trust "Dopo di Noi" assumendo **natura "opaca"** - dal momento che il soggetto disabile non assume qualifica di beneficiario in senso stretto dei beni in esso conferiti, bensì di "beneficiario" del programma assistenziale ad esso rivolto - sarà soggetto **autonomamente tassato** sui redditi eventualmente prodotti dalla sua gestione.

### Affidamento fiduciario

Tale istituto si sostanzia tramite un contratto con il quale un soggetto "affidante" concorda con un altro soggetto "affidatario" di assegnare a quest'ultimo uno o più posizioni soggettive (beni mobili o immobili) affinché queste siano gestite, secondo uno specifico programma delineato dell'affidante, a beneficio esclusivo di uno o più soggetti, tra cui possono essere ricomprese anche le ONLUS.

In altri termini, nell'ambito di tale schema contrattuale, l'affidatario riceve esclusivamente un **diritto di proprietà temporaneo** dei beni oggetto del contratto,

da realizzarsi nell'interesse altrui e nei limiti del programma predisposto a favore del soggetto meritevole di tutela.

Sul tema, vale segnalare pure la posizione del Notariato secondo cui tale "contratto atipico" potrebbe rappresentare una **valida alternativa al trust** dal momento che il vincolo di destinazione del patrimonio e la sua segregazione determina, per il disponente, la perdita della disponibilità dei beni e, per l'affidatario, una titolarità limitata al solo fine di perseguire lo scopo a cui gli stessi sono destinati (cfr. Studio n. 15-2019/T), con la conseguenza che il trattamento fiscale applicabile agli eventuali redditi prodotti dal "fondo in affido" sarà analogo a quello riservato al trust.

### Agevolazioni fiscali

Ai fini fiscali la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 6 della legge n. 112/2016 che si sostanzia nella **piena esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**, nell'applicazione delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa** all'atto del conferimento dei beni, oltre all'**esenzione dall'imposta**

**di bollo** per tutti gli atti posti in essere o richiesti dal Trustee, dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione (commi 4, 6 e 7).

Solo alla morte del beneficiario l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto e tassato in capo agli eredi del disponente in funzione del loro rapporto di parentela secondo i limiti e le franchigie previste in materia di successione e donazione. Diversamente, laddove all'interno del contratto sia stata prevista la devoluzione del patrimonio residuo in favore di soggetti portatori di handicap, opererà su detti trasferimenti una franchigia pari ad 1,5 milioni di euro, indipendentemente dal grado di parentela intercorrente con il disponente. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come i citati istituti - da valutarsi **caso per caso** in virtù delle reali esigenze del potenziale beneficiario - possano rappresentare un valido strumento di pianificazione futura e di tutela a vantaggio degli interessi di soggetti deboli, anche già inseriti all'interno di strutture preposte, per i quali l'obiettivo primario rimane quello di assicurare la continuità delle cure e dell'assistenza anche nei casi di premorienza dei familiari.

Fisco

dal CNDCEC

## Coronavirus: i Commercialisti offrono servizi essenziali per le imprese e per i cittadini

Il CNDCEC ha sottolineato che, in questa situazione di incertezza per l'emergenza Coronavirus, quelli offerti dai commercialisti sono servizi essenziali per le imprese e per i cittadini del nostro Paese e per tale motivo l'attività dovrebbe andare avanti anche in questo drammatico frangente e anche in regioni quali Lombardia e Piemonte. Inoltre nella nota del 22 marzo 2020 è stato evidenziato che sarebbe opportuno estendere anche ai Commercialisti le misure di sostegno previste dal decreto legge n. 18/2020 a cui, attualmente, non hanno diritto, come, ad esempio, il credito d'imposta per gli studi professionali condotti in locazione, le indennità e le altre misure di sostegno per il lavoro.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 22 marzo 2020 riguardante l'emergenza sanitaria **Coronavirus**.

In particolare, i Commercialisti hanno evidenziato come in queste ore si stia parlando del nuovo decreto sulle annunciate ulteriori **misure restrittive** per contrastare la diffusione del coronavirus dalle quali non si evince ancora con chiarezza quali **attività professionali** debbano essere **sospese**.

Infatti, paiono esservi bozze dalle quali sembrerebbero inoltre emergere differenze tra provvedimenti nazionali e regionali da chiarire al più presto.

Il CNDCEC ha evidenziato che, in questa situazione di incertezza, quelli offerti dai commercialisti siano comunque **servizi essenziali** per le imprese e per i cittadini del nostro Paese e per tale motivo l'attività dovrebbe andare avanti anche in questo drammatico frangente e anche in regioni quali Lombardia e Piemonte.

Inoltre il Presidente Miani ha affermato che sono evidenti le difficoltà riscontrate in questo periodo dagli iscritti all'Albo per cui è necessaria una **sospensione** più prolungata di tutte le **scadenze** degli adempimenti e dei versamenti fiscali, in materia di lavoro e, in generale, connessi alle attività di competenza della professione.

Tra le varie richieste si richiede **l'accantonamento della precompilata** e si evidenzia che in ogni caso l'apertura degli studi passi però necessariamente per la decisione a monte di una sospensione più prolungata di tutte le scadenze.

Infatti, ad oggi le sospensioni sono state soltanto

parziali

e di brevissima durata, come ad esempio la scadenza del 31 marzo per la presentazione delle **Certificazioni Uniche** e dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata che, considerato l'aggravarsi dell'emergenza in atto, dovrebbe semplicemente essere **accantonata** per quest'anno, in modo da eliminare in un colpo solo una serie di adempimenti utili soltanto a far sì che l'Agenzia delle entrate possa metter a disposizione un precompilato che, il più delle volte, è sempre un Commercialista a verificare e trasmettere alla stessa Agenzia stessa.

I commercialisti sono pronti a non interrompere la loro attività, ma è necessario che siano messi nelle **condizioni di lavorare**.

Inoltre sarebbe opportuno consentire la **compensazione dei crediti** per imposte dirette anche prima della presentazione delle dichiarazioni e di estendere ai Commercialisti le **misure di sostegno** previste dal decreto legge n. 18/2020 a cui, attualmente, questi ultimi non hanno diritto, come, a titolo esemplificativo, il credito d'imposta per gli studi professionali condotti in locazione, le indennità e le altre misure di sostegno per il lavoro.

In questo modo i Commercialisti saranno pronti ad offrire, come è sempre stato fatto, il loro contributo di competenza e professionalità al Paese.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 22/03/2020,

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Decreto Cura Italia e sospensione pagamenti: nuovi chiarimenti sulle attività interessate

Quanto alla sospensione dei pagamenti disposta dal Decreto Cura Italia, i codici ATECO riportati nell'allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020, pubblicata a seguito di richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 14 in data 21 marzo 2020 con cui ha fornito nuove precisazioni sulla sospensione dei **versamenti tributari** e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

Il documento richiama la risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020, con cui la stessa Agenzia aveva pubblicato la lista dei **codici attività** interessati dalle **sospensioni dei versamenti** previsti dall'articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Con la nuova risoluzione è stato evidenziato che i **codici ATECO** richiamati nell'allegato alla risoluzione n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del DL n. 9 del 2020, e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del DL n. 18 del 2020, n. 18.

Quindi questo elenco di **codici ATECO** ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le disposizioni.

Ad esempio rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni anche i **codici ATECO**:

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini **frigoriferi** per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 21/03/2020, n. 14

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Coronavirus: sospesa la ricezione del pubblico in tutte le sedi lombarde dell'Agenzia

Da lunedì 23 marzo tutte le sedi lombarde dell'Agenzia delle Entrate sospendono la ricezione del pubblico. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia con un comunicato stampa del 22 marzo 2020, in conseguenza dell'ordinanza n. 514 del Presidente della regione Lombardia del 21 marzo 2020, con cui sono state previste ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli appuntamenti prenotati sono annullati e per adesso non è possibile fare nuove prenotazioni. Resta possibile usufruire dei servizi online.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia ha pubblicato un comunicato stampa del 22 marzo 2020 riguardante l'ordinanza n. 514 del Presidente della regione Lombardia del 21 marzo 2020.

Con l'ordinanza sono state previste ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**.

Per tale motivo, al fine di adeguarsi al nuovo provvedimento, da lunedì 23 marzo tutte le sedi lombarde dell'Agenzia delle Entrate **sospendono la ricezione del pubblico**.

Ovviamente, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dal D.L. 17 marzo 2020, i servizi saranno garantiti attraverso lo svolgimento delle attività in modalità **lavoro agile**.

È comunque possibile richiedere **assistenza** mediante:

- il numero verde;
- i Centri di Contatto delle Direzioni provinciali;
- gli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali;
- PEC.

Sono sospese inoltre quanto alla **pubblicità immobiliare** tutte le attività di sportello comprese quelle di accettazione delle formalità e gli appuntamenti prenotati sono annullati e per adesso non è possibile fare nuove **prenotazioni**.

Invece è possibile usufruire dei **servizi online** mediante i canali telematici dell'Agenzia dell'Entrate.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della

Lombardia, comunicato stampa 22/03/2020



## Lavoro e Previdenza

Protocollo Governo-Parti Sociali

## Coronavirus e sicurezza sul lavoro: le regole e gli adempimenti per essere in regola

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato del Lavoro ed esperta diritto del lavoro

Per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, il Governo e le parti sociali hanno firmato un protocollo condiviso di regolamentazione valido per tutte le aziende e su tutto il territorio nazionale. Nel documento vengono disciplinate le modalità di ingresso in azienda dei lavoratori con riferimento al controllo della corporatura corporea, l'obbligo di comunicazione dell'eventuale variazione del rischio biologico derivante dal virus, l'aggiornamento del DVR, nonché l'individuazione dei soggetti autorizzati alla raccolta e al trattamento dei dati dei lavoratori necessari per prevenire arginare il rischio epidemico in azienda. Quali sono le attività che il datore deve mettere in campo per essere in regola con i nuovi obblighi?

In data 14 marzo 2020 **Governo e parti sociali** hanno firmato un **protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del **Coronavirus** (COVID-19) negli ambienti di lavoro che va applicato in tutte le aziende su tutto il territorio nazionale.

Di particolare interesse da un punto di vista della sicurezza e salute ma con particolare implicazione con riguardo alla privacy dei lavoratori è la parte relativa alle modalità di ingresso in azienda.

**Leggi anche** Contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro: le indicazioni dei Consulenti del Lavoro

### Misurazione della temperatura

Il protocollo ammette che il datore di lavoro sottoponga il personale, **prima dell'accesso in azienda**, al controllo della corporatura corporea, vietando l'ingresso qualora questa sia **superiore ai 37,5°**.

I lavoratori in tale condizione dovranno essere - spiega il protocollo - momentaneamente isolate e fornite di mascherine.

Tuttavia, questi non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

### Contatti con positivi

Sempre il protocollo stabilisce che il datore di lavoro deve informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli **ultimi 14 giorni**, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

### Cosa aveva detto il Garante

In data 2 marzo 2020 il Garante della privacy era già intervenuto con comunicato stampa in materia mostrandosi **contrario** a iniziative di **raccolta di dati** da

parte dei datori di lavoro che si stavano già attivando spontaneamente raccogliendo, all'atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni sulla presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio, nonché acquisendo dai propri dipendenti autodichiarazioni sull'assenza di sintomi influenzali e vicende relative alla sfera privata.

A tal proposito il Garante aveva chiarito che i datori di lavoro dovevano astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore stesso e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extralavorativa, che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti, in quanto la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

Per il Garante l'accertamento e la **raccolta di informazioni** relative ai sintomi tipici del Coronavirus ed alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spetterebbero **solo agli operatori sanitari** ed al sistema attivato dalla **protezione civile**, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

### Sicurezza sul lavoro

La questione sicurezza sul lavoro in questo ambito è molto rilevante tanto che già il Garante per la privacy nel comunicato del 2 marzo aveva sottolineato che sulla questione emergenza COVID-19:

- restava fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi **situazione di pericolo** per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.;

- permanevano i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti

l'eventuale variazione del **rischio biologico** derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

### Cosa bisogna fare per essere in regola

Alla luce, quindi, del protocollo condiviso da Governo e parti sociali e delle indicazioni tempo fornite dal Garante cosa deve fare il datore di lavoro che volesse misurare la temperatura dei suoi dipendenti o volesse richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19?

Innanzitutto, occorre che i datori di lavoro **aggiornino** il proprio **DVR** prevedendo misure di contenimento del coronavirus in relazione all'attività svolta.

Per chi scrive, al di là di quello che il Protocollo consente, per poter rilevare la temperatura corporea in tempo reale occorre che dal DVR emerga la necessità di farlo.

Posto ciò, come lo stesso protocollo rammenta nelle note, questo costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine occorre innanzitutto fornire l'**informativa** sul **trattamento dei dati personali** adeguatamente aggiornata indicando:

- quale finalità del trattamento, la prevenzione da contagio COVID-19;
- quale base giuridica, l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
- con riferimento alla durata dell'eventuale **conservazione dei dati** si può fare riferimento al termine dello stato d'emergenza.

Inoltre, non si dovrebbe identificare il soggetto né registrare il dato della temperatura acquisita a meno che non sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.

Non meno importante è la necessità di definire le

misure di sicurezza e organizzative adeguate per proteggere i dati, cominciando con l'individuazione dei **soggetti autorizzati** a trattare tali dati e fornendo loro le istruzioni del caso.

A tal fine lo stesso protocollo ricorda che i dati potranno essere trattati esclusivamente per **finalità di prevenzione** dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Qualora poi dal controllo dovesse emergere che un lavoratore dovesse avere una temperatura superiore a 37,5°, se si dovesse optare per il suo **isolamento momentaneo** occorrerebbe assicurare modalità tali da garantire la sua riservatezza e la sua dignità.

Le stesse garanzie vanno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, nonché nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria.

Dubbi si esprimono, poi, anche riguardo alla possibilità che il datore di lavoro possa richiedere una **dichiarazione** attestante la **non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico** e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Tuttavia, se ciò dovesse essere previsto dal DVR, sarebbe possibile farlo ma, trattandosi anche nel caso di specie di trattamento dei dati, oltre all'informativa adeguatamente aggiornata, si ricorda che potranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, senza eccedere nella richiesta di informazioni in merito, ad esempio, ai luoghi visitati ed alle persone risultate positive con cui si hanno avuto contatti.

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.*

## Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

## CIG in deroga: iter più veloce per i datori di lavoro. Con qualche ostacolo

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

E' una Cassa integrazione in deroga speciale quella prevista dal decreto legge n. 18 del 2020 per tutte le aziende in difficoltà sull'intero territorio nazionale. Ad essa infatti non si applicano le disposizioni generali relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro e il contributo addizionale. Lo chiarisce l'INPS nel messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 anticipando i contenuti di una circolare di prossima emanazione. Nulla si dice invece in merito alla necessità della preventiva fruizione delle ferie. E' consentito esclusivamente il pagamento diretto con modello telematico SR41 e le domande vanno presentate alle Regioni e Province autonome.

L'INPS, con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, ha fornito una prima sintetica illustrazione sulla cassa integrazione ordinaria, sull'assegno ordinario e sulla **cassa integrazione in deroga** per l'emergenza **Coronavirus** (articoli 19-22 del decreto legge n. 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, in vigore dalla scorso 17 marzo).

Si fa presente che il disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto in commento, è attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato. Con ogni probabilità in esso confluiranno il decreto-legge n. 9/2020 (con anche norme speciali per le aziende site nei Comuni della prima zona rossa e per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e il decreto-legge n. 11/2020 (con la sospensione dell'attività giudiziaria).

### Cassa integrazione in deroga in generale

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un **intervento di integrazione salariale** a sostegno delle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari.

#### A chi spetta

Ai **lavoratori subordinati** con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi (salvo specifiche eccezioni) alla data di inizio del periodo di intervento.

#### Da quali aziende può essere chiesto

Dalle **imprese** (ex articolo 2082 del codice civile), dai **piccoli imprenditori** (articolo 2083 del codice civile) (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle **cooperative sociali** (legge 8 novembre 1991, n. 381) per i soci lavoratori.

#### Quando può essere erogata

Per lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva a causa di:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non

imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

- situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

Non può essere concessa per cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

#### Da chi viene concessa

Dalla **regione o provincia autonoma** sulla base delle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I criteri generali sono contenuti nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 che richiede, tra gli altri requisiti, anche la preventiva fruizione delle ferie.

**N.B.** Le aziende che utilizzano la CIGD sono (di norma) obbligate al versamento del contributo addizionale.

### Cassa integrazione in deroga COVID-19

L'art. 22 del decreto legge n. 18/2020 prevede la concessione della CIGD quale forma di tutela residuale applicabile ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele ordinarie.

#### **Leggi anche Cassa integrazione ordinaria e in deroga: cosa cambia per le imprese**

Si consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (e nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020) trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

**N.B.** Le risorse sono **ripartite tra le regioni e province autonome** con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dall'ambito di applicazione della CIGD COVID-19 sono esclusi i **datori di lavoro domestico**, mentre sono esplicitamente compresi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli **agricoli**, della **pesca** e del **terzo settore**, compresi gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**.

Per i soli **datori con più di 5 dipendenti**, il trattamento è subordinato alla conclusione di un accordo che può essere concluso anche in via telematica tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il trattamento decorre (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 e riguarda solo i **dipendenti in forza al 23 febbraio 2020**.

I trattamenti sono concessi con **decreto della regione** (o della provincia autonoma), da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione insieme con la lista dei beneficiari.

L'INPS provvede ad erogare le prestazioni con **pagamento diretto** ai beneficiari.

**N.B.** A tal proposito, nel dossier illustrativo redatto dal Senato, si richiede ai datori di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale. Trascorso inutilmente il termine posto per tale invio, il pagamento della

prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Le domande sono **presentate alla regione o alla provincia autonoma**, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto - anche in via prospettica - il limite di spesa, le regioni e le province autonome non possono emettere altri provvedimenti concessori. Le risorse in esame destinate alle province autonome (di Trento e di Bolzano) sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali che autorizzano le prestazioni.

A differenza di quanto è previsto per la CIGO, per la CIGD è esclusa l'applicazione degli **obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto**.

#### Cosa dice l'INPS

L'INPS con il messaggio n. 1287/2020 aggiunge qualche utile indicazione, anticipando in parte i contenuti di una circolare più dettagliata di prossima emanazione. Di seguito uno schema delle prime istruzioni fornite dall'Istituto.

Beneficiari	Esclusi	Durata	Prestazione	Requisiti	Semplificazioni
Tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti	Datori di lavoro domestico	Periodo non superiore a 9 settimane	E' aggiuntiva rispetto a quella prevista per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la "zona rossa" (2).	Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo regionale, concluso anche in via telematica.	Non si applicano: le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro; il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie (per esempio, le aziende del settore commercio e turismo con oltre 50 addetti o le agenzie di viaggio e turismo. Su questo tema si attende però un intervento chiarificatore)	Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà		Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).		
Lavoratori in forza al 23 febbraio 2020	Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 (1).		Per i lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.		

(1) Questi lavoratori potrebbero eventualmente ricorrere al Fondo per il reddito di ultima istanza.

(2) Il messaggio INPS in esame non si esprime su come le prestazioni CIGD potrebbero coordinarsi tra loro con riferimento alle diverse tutele previste in merito alla durata della prestazione e al computo della medesima ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Un aspetto che andrà valutato, come sottolineato anche nel dossier del Senato.

Le domande vanno presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate che verificano la sussistenza dei requisiti di legge.

Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B" il decreto

di concessione, individuato con **numero di decreto convenzionale "33193"** e la **lista dei beneficiari**.

E' consentito esclusivamente il pagamento diretto per il quale il datore di lavoro dovrà inoltrare il **modello "SR 41"**.

Si segnala che nella lettera indirizzata al Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato alcune osservazioni, tra le quali la necessità di "prevedere la semplificazione della procedura telematica di pagamento diretto con modello telematico SR41 che attualmente richiede la compilazione di file xls con una guida che consta di ben 24 pagine e decine di campi per ogni dipendente".

#### Accordi regionali

Di seguito il testo degli accordi quadro ad oggi stipulati per l'attivazione della CIG in deroga prevista dal DL 18/2020.

#### Tabella aggiornata al 21 marzo 2020

Regioni	Accordo	Note
<b>Abruzzo</b>	In via di definizione	
<b>Basilicata</b>	In via di definizione	



<b>Calabria</b>	Con comunicato stampa del 23 marzo 2020 è stato reso noto che è pronto. Il testo non è ancora ufficializzato	
<b>Campania</b>	Accordo 19 marzo 2020	
<b>Emilia-Romagna</b>	Accordo 20 marzo 2020	L'accordo integra quello sottoscritto il 6 marzo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020.
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	In via di definizione	
<b>Lazio</b>	Avviato un primo confronto con le Parti Sociali	Per la stipula si attende il decreto ministeriale per il riparto delle risorse alle Regioni
<b>Liguria</b>	Accordo 20 marzo 2020	
<b>Lombardia</b>	In via di definizione	L'accordo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020 è stato sottoscritto l'11 marzo.
<b>Marche</b>	Accordo 20 marzo 2020	
<b>Molise</b>	In via di definizione	Le imprese fino a 5 dipendenti possono già presentare domanda
<b>Piemonte</b>	In via di definizione	
<b>Puglia</b>	Accordo 20 marzo 2020	
<b>Sardegna</b>	In via di definizione	
<b>Sicilia</b>	In via di definizione	
<b>Toscana</b>	Accordo 18 marzo 2020	Per l'operatività si attende il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale.
<b>Umbria</b>	In via di definizione	
<b>Valle D'Aosta</b>	In via di definizione	
<b>Veneto</b>	In via di definizione	L'accordo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020 è stato sottoscritto il 10 marzo
<b>Provincia Autonoma Di Trento</b>	In via di definizione	
<b>Provincia Autonoma Di Bolzano</b>	In via di definizione	

## Finanziamenti

Bando Easi COSME

## Imprese sociali: l'UE finanzia la creazione di nuovi mercati e strumenti finanziari

di Francesco Micheli - Esperto in finanza agevolata

Lo sviluppo di nuovi mercati finanziari per le imprese sociali è l'obiettivo del programma Easi COSME. In particolare, la Commissione UE finanzia, fino a 250 mila euro, i progetti no profit per sviluppare modelli innovativi di business che traducono alcune best practice in azioni e nuove strategie, per creare partenariati tra consorzi e aziende, nonché per mobilitare potenziali investitori e organizzazioni di sostegno ad agire e cooperare al fine di creare uno strumento finanziario concreto. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2020.

Le piccole imprese, e in particolare le **imprese sociali**, sono uno strumento potente per triplicare l'economia sociale di mercato europea e garantire equità e prosperità sociale.

La **Commissione UE** ha, per questo, riconosciuto il potenziale delle imprese europee per l'innovazione e il loro impatto positivo nell'economia e nella società in generale. Le imprese sociali sviluppano approcci, modelli o pratiche innovative per risolvere le sfide sociali in modo imprenditoriale per promuovere uno **sviluppo economico inclusivo**, socialmente equo e sostenibile dal punto di vista ambientale e sui cambiamenti sociali.

L'obiettivo della call è quello di contribuire allo sviluppo di un **mercato della finanza sociale**, progettando e lanciando strumenti finanziari per le imprese sociali e generando, allo stesso tempo, una domanda effettiva di finanziamenti sociali sviluppando la loro "disponibilità agli investimenti".

L'invito è finanziato nell'ambito del Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale "EaSI" 2014-2020. Vengono messi a disposizione fino a **250.000 euro a progetto**, per un cofinanziamento dell'80%, la scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo. Le azioni possibili per questo bando sono divise in due Strand.

Può partecipare qualsiasi entità legale pubblica o privata avente sede legale in uno stato membro. Possono accedervi anche i consorzi di imprese.

### Strand A: Creazione di partenariati di finanza sociale

Questo filone incoraggia i primi passi verso uno strumento di finanziamento sociale facilitando lo sviluppo di un consorzio e l'impegno ad agire in vista di gettare le basi per un futuro strumento finanziario.

Questo filone è particolarmente rilevante per le azioni in paesi/territori con mercati di finanza sociale nascenti.

I risultati concreti dovrebbero includere un **memorandum d'intesa** tra i partner privati, pubblici e non a scopo di lucro che documenta:

- una valutazione dettagliata del **mercato della finanza sociale** e una visione per colmare le lacune e superare le carenze nell'offerta di finanza sociale;
- valutazione di **idoneità** e di **fattibilità**;
- identificazione dei dirigenti idonei per il prodotto finanziario previsto;
- l'impegno dei partner (compresi i loro ruoli e contributi) a contribuire e a collaborare, stabilendo un **prodotto finanziario** che fornisce finanziamenti per imprese e che opera in sinergia con i servizi di start up e sviluppo delle imprese per le imprese sociali;
- il profilo di una **strategia d'investimento** per questo prodotto finanziario, in particolare le aree chiave di visione, focus sugli investimenti (focus geografico e settoriale), modelli di intervento, rischi e rendimenti, tipi di organizzazioni partecipate, forma e dimensione degli investimenti, coinvestimento, sostegno non finanziario;
- una **descrizione del piano** di preparazione agli investimenti e della metodologia;
- una descrizione della strategia e delle azioni previste.

### Strand B: Istituzione di strumenti e meccanismi di finanza sociale

Questo filone è finalizzato a mobilitare i partner chiave (**potenziali investitori**, organizzazioni di sostegno e parti interessate) per agire e cooperare al fine di creare uno **strumento finanziario concreto**.

I risultati concreti dovrebbero includere un impegno di diversi tipi di investitori (investitori privati, donatori, autorità pubbliche), per la creazione di uno strumento finanziario, tra cui:

- l'accordo giuridico dei partner (specificando i loro ruoli e contributi) per finanziare, istituire e gestire uno strumento finanziario che fornisca finanziamenti, nonché la preparazione agli investimenti / sostegno al

follow-up alle imprese sociali;

- la dettagliata **strategia d'investimento**;
- tutte le disposizioni contrattuali necessarie per la registrazione dello strumento finanziario, per la raccolta di fondi, per gli investimenti, il prestito o la sottoscrizione e per lo svolgimento della direzione;
- la strategia di **preparazione agli investimenti**, comprese le metodologie (ad es. formazione, coaching, mentoring, potenziamento delle capacità), strumenti e azioni previste per garantire un flusso di affare costante ed equilibrato e la sostenibilità per lo strumento finanziario;
- le metodologie, le procedure o le risorse costi di transazione e costruire fiducia.

Le attività necessarie possono essere finanziate nell'ambito di questo invito a presentare proposte. Questi possono includere un mix di attività come:

- **attività analitiche** quali valutazioni di mercato, progetti di mappatura, valutazione della fattibilità e idoneità alla creazione di meccanismi/strumenti di finanziamento sociale, progettazione di metodologie, strumenti, processi;
- **azioni di marketing/networking** volte a coinvolgere ulteriori investitori (ad es. organizzazione di riunioni o partecipazione a conferenze pertinenti/ per un che raccolga potenziali investitori);
- attività di **formazione e azioni di sviluppo** delle capacità (ad es. finalizzate allo sviluppo di capacità di gestione degli investimenti);
- diffusione della conoscenza e trasferimento di **know-how**;
- la replica o l'adattamento di modelli di finanziamento o di sostegno comprovati, da attuare in altri paesi.

### Budget disponibile

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento delle azioni è stimato a 2.500.000 milioni di euro.

Non ci sarà una distribuzione specifica dei fondi per filone. Tenendo conto del bilancio disponibile, le proposte con i punteggi totali più alti saranno raccomandate

per l'assegnazione, indipendentemente dal filone in cui sono state presentate, e a condizione che il punteggio totale raggiunga al minimo 65 punti.

La sovvenzione dell'UE richiesta dovrebbe essere indicativamente:

- per lo **strand A**: tra 150.000 euro e 200.000 euro;
- per lo **strand B**: tra 200.000 euro e 250.000 euro

La sovvenzione dell'UE non può superare l'**80%** dei **costi totali ammissibili** dell'azione. I progetti devono garantire il loro cofinanziamento dell'importo residuo con risorse proprie o comunque non ricadenti nel Bilancio UE.

### Istruzioni per la presentazione della domanda

La domanda comprende un **modulo** di domanda che include il budget, una descrizione dell'azione e del piano di lavoro più una serie di altri documenti richiesti (cfr. sezione 16.2).

La **descrizione dell'azione** e del **piano di lavoro** deve essere scritta utilizzando il modello disponibile in SWIM.

L'applicazione deve spiegare in modo conciso le azioni chiave e gli output/risultati previsti. In linea con il modello disponibile in SWIM, le proposte dovrebbero includere, tra l'altro, le seguenti informazioni nella descrizione dell'azione:

- una descrizione delle attività, dei risultati finali, dei milestone, delle ipotesi, dei rischi e del modo in cui saranno gestiti;
- il ruolo di ciascun richiedente, entità affiliata e organizzazioni associate;
- indicazione sulle **best practice** e sugli elementi innovativi;
- una descrizione delle attività transnazionali quali la diffusione delle conoscenze, lo scambio di know-how, lo sviluppo congiunto ecc..

La domanda può essere inviata sia tramite posta sia tramite **application online** fino al **31 di marzo 2020**. La risposta è attesa nel mese di agosto. I progetti avranno una durata compresa tra i 18 e i 24 mesi.

## Finanziamenti

Come si prenota

## Bonus pubblicità: cambia il metodo di calcolo per il 2020

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il decreto Cura Italia introduce una disciplina speciale per il bonus pubblicità. Solo per il 2020, il credito d'imposta è pari al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. In pratica, per l'anno in corso, si sostituisce il metodo di calcolo incrementale previsto dalla disciplina "ordinaria" con il metodo di calcolo volumetrico. Il credito d'imposta spettante deve essere, quindi, quantificato su tutto lo stock di investimenti pubblicitari effettuati. Prevista anche una seconda finestra per prenotare il bonus, che sarà aperta dal 1° al 30 settembre 2020.

Regime straordinario per il **bonus pubblicità** nell'anno 2020. La disciplina speciale è dettata dall'articolo 98, comma 1, del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) ed ha l'obiettivo di contrastare il calo degli investimenti pubblicitari determinati dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Le nuove regole, valide solo per l'anno in corso, si distinguono dalla disciplina ordinaria per due aspetti sostanziali: il metodo di calcolo del credito d'imposta e la misura dell'agevolazione.

### Regime straordinario per il 2020

Il regime straordinario introdotto dal decreto Cura Italia prevede, in particolare, che, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta (riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali) è concesso nella **misura unica** del **30%** dell'**intera spesa** sostenuta per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ai sensi della disciplina ordinaria di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 (come modificato dal D.L. n.

59/2019), invece, il bonus spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

In pratica, per l'anno in corso, il credito d'imposta spettante deve essere quantificato su tutto lo **stock di investimenti pubblicitari effettuati**: il metodo di calcolo incrementale viene, quindi, sostituito col metodo di calcolo volumetrico.

Proviamo a vedere con alcuni esempi come cambia l'importo del credito d'imposta che potrà essere richiesto con il **nuovo regime speciale** rispetto alla disciplina ordinaria. Si tratta di un importo "teoricamente" ottenibile. Il credito d'imposta effettivamente liquidato, infatti, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare; in tal caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti **2 diversi crediti d'imposta**, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

#### Esempio 1: credito di imposta secondo la disciplina ordinaria

Si supponga che un'impresa:

- nel 2020 sostenga investimenti agevolabili pari ad € 50.000, di cui € 30.000 sulla stampa e € 20.000 su emittenti TV e radio locali;
- nel 2019 abbia sostenuto investimenti pari ad € 38.000, di cui € 23.000 sulla stampa e € 15.000 su emittenti TV e radio locali.

In base alla disciplina ordinaria, il credito di imposta è pari al 75% della spesa incrementale.

Nel caso in esame, la spesa incrementale è pari a € 12.000 (50.000-38.000), mentre il credito di imposta richiesto complessivo sarebbe pari a € 9.000 (12.000x75%), di cui € 5.250 per la stampa e € 3.750 per le emittenti TV e radio locali.

#### Esempio 2: credito di imposta secondo la disciplina straordinaria

Il regime straordinario prevede invece che nel 2020 il credito di imposta è pari al **30%** dell'intero **volume di investimenti**.

Riprendendo l'esempio 1, quindi, il credito d'imposta dovrà essere determinato sull'importo degli investimenti in pubblicità sostenuti nel 2020 (pari a € 500.000).

Di conseguenza, il credito d'imposta richiesto complessivo, con un'aliquota del 30%, ammonta a € 15.000 (50.000x30%), di cui € 9.000 (30.000x30%) per la stampa e € 6.000 (20.000x30%) per le emittenti TV e radio locali.

### Comunicazione

Altra novità "temporanea" introdotta con il Decreto Cura Italia alla disciplina del credito d'imposta riguarda la tempistica per l'invio della comunicazione telematica necessaria per prenotare il credito di imposta.

In particolare, viene prevista una **seconda finestra temporale** per la presentazione delle domande di accesso al bonus, che si aggiungerà alla finestra "ordinaria" attiva dal 1° al 31 marzo 2020.

L'apertura del secondo sportello "straordinario" per inviare la comunicazione è fissata **dal 1° al 30 settembre 2020**.

In ogni caso, come espressamente previsto dal decreto Cura Italia, le comunicazioni presentate nella prima finestra temporale restano valide.

Confermate per la seconda finestra le modalità di presentazione della comunicazione previste dalla disciplina ordinaria. In particolare, la domanda deve essere **presentata telematicamente** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un'apposita procedura nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Successivamente i beneficiari devono dare conferma della "prenotazione". A tal fine, dal 1° al 31 gennaio 2021 dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta inviata, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

### Investimenti agevolabili

Per tutti gli altri aspetti non derogati, come espressamente previsto nel decreto Cura Italia, continua a trovare applicazione il DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018).

Pertanto. Sono ammessi al credito d'imposta gli investimenti pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**, iscritte al ROC e sui **giornali quotidiani e periodici**, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l'informazione e

l'editoria nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, il beneficio spetta anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle **agenzie di stampa**. Anche per le agenzie di stampa, ai fini del beneficio la testata giornalistica deve registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 47/1948, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.

Ai sensi della disciplina (ordinaria), per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi **almeno dell'1%** l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Per quanto riguarda tale condizione, il decreto Cura Italia non specifica se è valida anche per la disciplina straordinaria prevista per l'anno 2020. Si limita a dire che il credito di imposta "è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti (...)".

Se tale vincolo non dovesse essere valido nel 2020, l'accesso al credito di imposta sarebbe consentito anche ai soggetti con un incremento degli investimenti pubblicitari non superiore a tale soglia dall'1%, ai soggetti neo costituiti (esclusi dalla disciplina ordinaria, in quanto, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 38 del 18 ottobre 2018, manca il dato storico necessario per il confronto) nonché a quelli che hanno registrato un decremento degli investimenti agevolabili.

Considerata l'importanza della questione si auspica un tempestivo chiarimento in merito.

### Limite "de minimis"

Confermato anche per il 2020 l'assoggettamento del credito d'imposta al regime "de minimis" di cui al:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (**regime generale**), ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 (**settore agricolo**), ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non deve



superare i 15.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari;  
- Regolamento (UE) n. 717/2014 (settore della **pesca** e dell'**acquacoltura**), ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non deve superare i 30.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

La qualificazione del credito d'imposta come aiuto "de minimis" comporta la necessità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali beneficiari del bonus pubblicità di **verificare il massimale** "de minimis" ancora eventualmente disponibile.

Il plafond "de minimis" eventualmente libero si ottiene

sottraendo dal massimale "de minimis" di appartenenza per settore di attività l'importo degli altri aiuti "de minimis" ottenuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso, a livello di impresa unica.

Se l'importo del bonus riconosciuto risultasse inferiore al massimale "de minimis" ancora disponibile, il credito d'imposta ottenuto potrà essere portato interamente in compensazione. Se invece il bonus concesso dovesse risultare superiore al massimale "de minimis" ancora disponibile, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.

## Finanziamenti

Sospeso il Patto di stabilità

## Coronavirus: nuovi aiuti alle imprese dall'Europa

di Giuseppe Rocco - Esperto Economico

La Commissione UE ha annunciato la decisione di sospendere il Patto di stabilità e crescita per far fronte all'emergenza da Coronavirus e per consentire agli Stati membri di iniettare nuove risorse all'interno dei propri sistemi economici nazionali. Adottato poi un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che mirano a garantire alle aziende la liquidità sufficiente per tutelare la continuità dell'attività economica. L'Italia potrà inoltre recuperare i fondi strutturali inutilizzati. Previste infine sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti alle imprese in difficoltà.

Un mix di **politica monetaria e fiscale** per rilanciare la crescita. Sembra essere questa la sintesi della risposta complessiva che si cerca di fornire agli effetti della crisi provocata dalla pandemia da **Coronavirus** che rappresenta, così come sottolinea l'Ocse, il terzo grande "shock" economico, finanziario e sociale del XXI secolo, dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 e la crisi finanziaria globale del 2008.

Dopo l'annuncio il 18 marzo 2020 del nuovo Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) della BCE che avrà una dotazione finanziaria complessiva di 750 miliardi di euro, la Presidente della Commissione UE ha annunciato la decisione di attivare la "general escape clause" per sospendere il **Patto di stabilità e crescita**.

E' la prima volta che accade da quando è stata introdotta con la riforma del "Six-Pack", per permettere una "deviazione ordinata e coordinata dalle normali richieste a tutti gli Stati membri in una situazione di crisi generale causata da una recessione economica severa dell'area euro o di tutta l'Unione". La decisione dovrà essere ora approvata nelle prossime riunioni dell'Ecofin e del Consiglio europeo.

Consulta il Dossier Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

### Scenario globale

Come ha ricordato **Ursula von der Leyen** l'iniziativa si aggiunge ad altri interventi sugli investimenti con la possibilità per il nostro Paese di "recuperare" i **fondi strutturali inutilizzati** (circa 11 miliardi) e, attraverso la Banca europea per gli investimenti, la garanzia a livello europeo per i prestiti che le PMI possono usare. Sono poi in corso riflessioni sulla possibilità di emettere **eurobond** (nella congiuntura particolare i coronabonds proposti dal Premier Conte). La strategia europea si colloca in uno scenario internazionale di interventi annunciati che vanno dalla dichiarazione del **Fondo Monetario Internazionale** pronto a mobilitare fino a **1.000 miliardi di dollari** per far fronte

all'emergenza Coronavirus, all'helicopter money annunciato da Trump.

Particolarmente eloquenti sono poi le osservazioni dell'Ocse che sottolinea come sia urgente e necessario uno sforzo coordinato da parte dei governi e delle banche centrali per superare la crisi. L'emergenza richiede un livello di ambizione simile a quello del Piano Marshall, e una visione simile a quella del New Deal, ma ora a livello globale, viene sottolineato.

Tornando entro i confini Ue, come aveva sottolineato qualche giorno fa il vicepresidente della Commissione responsabile per l'euro, **Valdis Dombrovskis** le priorità di Bruxelles per ora sono tre, assicurare che i sistemi sanitari abbiano tutte le risorse necessarie, sia finanziarie che di materiali, fare in modo che le aziende colpite abbiano tutta la liquidità che gli serve, e che posti di lavoro e stipendi di dipendenti e lavoratori autonomi siano protetti. Ma andando ad un maggior livello di dettaglio quali sono gli interventi previsti?

### Politica monetaria e sistema bancario

Il nuovo programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblico della BCE durerà sino alla fine del 2020 e si aggiungerà ai QE attualmente in corso. Come ha ricordato Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale, sono ora resi disponibili complessivamente 1.100 miliardi di euro per fornire sostegno all'economia italiana ed europea. La BCE si dichiara poi pronta a estendere il programma per ampiezza e per durata, facendo tutto ciò che sarà necessario nei limiti del suo mandato. Gli acquisti nell'ambito del **nuovo PEPP** saranno condotti in maniera flessibile, in modo da consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisti nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi.

Ai fini degli acquisti nell'ambito del PEPP, si applicherà una deroga ai requisiti di ammissibilità per i titoli di Stato emessi dalla Grecia. Gli acquisti di titoli pubblici avverranno in linea di massima (benchmark allocation) secondo la capital key, cioè la quota che ciascun Paese dell'area euro detiene nel capitale della

BCE (in base alla dimensione di ciascun Stato, misurata in base alla sua popolazione e al suo Pil).

Profilo di interesse particolare per le imprese è poi la estensione della gamma delle attività ammissibili nell'ambito del programma di acquisto per il **setto-re societario** (corporate sector purchase programme, CSPP) alla **carta commerciale** emessa da società non finanziarie, considerando idonee all'acquisto nell'ambito del CSPP tutte le tipologie di carta commerciale di adeguata qualità creditizia.

Sempre come misura pro imprese va sottolineato come la BCE ha anche annunciato di avere deciso di prevedere una **maggiore flessibilità** per il **sistema bancario** con riferimento al trattamento dei crediti deteriorati (NPL) così da liberare capitale aggiuntivo per un valore di 120 miliardi e innescare una spirale virtuosa che porti a ulteriori 1.800 miliardi di nuovi prestiti per aziende e famiglie colpite dalla pandemia del Coronavirus. L'EBA ha poi rinviato al prossimo anno lo stress test sulle banche europee per dare modo agli istituti di credito di concentrarsi sulla loro attività di sostegno alla clientela durante la crisi epidemica.

#### Misure adottate dalla Commissione UE

La attivazione della clausola del Patto di stabilità allenta le regole di bilancio, consentendo ai Governi, così come sottolinea Bruxelles, di **"pompate euro nell'economia"**.

Una volta approvata dal Consiglio, la decisione, si sottolinea, consentirà agli Stati membri di adottare misure per reagire alla crisi in modo adeguato, **discostandosi** dagli **obblighi di bilancio** che normalmente si applicherebbero in forza del quadro europeo.

Andranno ora individuati gli altri strumenti che andranno a fare da corredo all'attivazione della clausola. La Commissione europea ha poi adottato un quadro temporaneo per gli **aiuti di Stato** (fondato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) per consentire agli Stati membri di garantire una liquidità sufficiente a disposizione delle imprese di tutti i tipi, in particolare le PMI, e al fine di tutelare la continuità dell'attività economica durante e dopo la pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo, in vigore fino a dicembre 2020 (possibile anche una proroga), prevede cinque tipi di aiuti. In primo luogo, **sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali** selettive e acconti; gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800.000 euro a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità.

Gli Stati membri potranno poi fornire **garanzie statali** per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Si prevede ancora

la possibilità da parte degli Stati membri di concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti. Quarta possibilità è quella di prevedere garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale. Last but not least si prevedono aiuti sotto forma di **assicurazione del credito all'esportazione** purché a breve termine.

Come sottolinea Bruxelles il quadro temporaneo adottato integra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono per elaborare misure in linea con le norme vigenti dell'UE in materia di aiuti di Stato, come indicato nella Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 del 13 marzo 2020.

Si citano in particolare finanziamenti nazionali da concedere ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte all'epidemia di COVID-19, misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, come le **integrazioni salariali**, la **sospensione dei pagamenti** per le **imposte societarie** e sul valore aggiunto o i contributi sociali.

Inoltre, gli Stati membri possono concedere direttamente un sostegno finanziario ai consumatori, ad esempio per servizi annullati o per biglietti non rimborsati dagli operatori interessati. Altra importante iniziativa annunciata è la possibilità per il nostro Paese di mantenere i **fondi strutturali inutilizzati**, che potranno essere usati in tutti i settori considerati prioritari, dall'investimento nelle piccole e medie imprese al sostegno della disoccupazione di breve termine.

Si mobilita poi il bilancio dell'UE che consentirà al gruppo BEI di fornire alle PMI **liquidità a breve termine**. La Banca Europea per gli Investimenti ha annunciato infatti aiuti fino a 40 miliardi di euro per combattere la crisi causata da Covid-19, invitando gli Stati membri a istituire ulteriori garanzie per il sostegno alle PMI.

I finanziamenti potranno essere mobilitati con breve preavviso, supportati da garanzie del gruppo BEI e del bilancio dell'Unione europea. Sono stati poi approntati finanziamenti supplementari per il settore sanitario e le infrastrutture di emergenza e per lo sviluppo di cure e vaccini. Ulteriori interventi sono poi previsti con specifici bandi che Bruxelles periodicamente lancia come quello recentemente conclusosi lo scorso 18 marzo con un budget di 164 milioni di euro destinata a start up e a PMI innovative in grado di produrre tecnologie e nuovi strumenti per trattare, testare, monitorare l'epidemia da Coronavirus.

## Impresa

Ordinary and extraordinary transactions

## Coronavirus: digital contracts and solutions so as not to interrupt the operations of companies. Which ones are they?

di Giulio Maroncelli, di Annachiara Mastellone - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

To cope with the Coronavirus emergency without compromising the operations and productivity of companies, it is necessary to resort to specific instruments to complete daily operations and operations made difficult by containment measures. In particular, reference is made to electronic signature systems, digital public deeds, the implementation of closures with deeds carried out in front of several notaries in different locations and, lastly, the execution of the shareholders' meeting via telecommunication systems according to the new actions of the Cura Italia decree. How to use these tools?

Due to **CoVid-19 emergency** in Italy, the Government has approved several containment measures significantly affecting the business day-by-day operations, including the application of severe restrictive measures to the ability of the individuals to travel in the Italian national territory and abroad.

In this context, ensuring the business continuity of the companies operating in Italy represents a priority.

This article is aimed at providing an overview on certain **useful instruments** to which companies may recur (within the current emergency context but also in the perspective of a more efficient and sustainable future business environment) in order to **close ordinary and extraordinary transactions** limiting the need to travel and/or to meet in person.

We specifically make reference to: (i) e-signed contracts and documents; (ii) digital public deeds; (iii) implementation of closings with deeds executed before more notaries located in different locations; and (iv) holding shareholders' meetings by means of telecommunication systems.

### E-signatures

E-signatures are regulated by the Regulation (EU) 910/2014 and in Italy by Legislative Decree No. 82/2005 ("**CAD**"); pursuant to the said provisions of law, documents and/or agreements may be digitally signed with **four different types** of e-signatures: (i) simple electronic signature ("**SES**"), (ii) advanced electronic signature ("**AES**"), (iii) qualified electronic signature ("**QES**") and (iv) digital signature ("**Digital Signature**").

Among the ones indicated, the e-signatures having the widest legal effect are QES and Digital Signature, since they:

a) ensure the evidentiary **value of a written document** pursuant to Article 2702 Italian Civil Code, as such e-signatures are considered reliable as to the identity of the signatory, unless an action for fraud (*querela di falso*) is brought;

b) may be generally used for the execution, *inter alia*, of **employment contracts**, non-disclosure agreements, **commercial agreements** between corporate entities, purchase orders, distribution agreements and service agreements, consumer agreements, sales and services terms, invoices, policies, software licensing agreements, patents, trademarks;

c) may be further used for the execution of those categories of agreements set forth under Article 1350 Italian Civil Code (so called, "*contratti con forma ad substantiam*"), which must be executed in the form of a **public deed** or of a **private agreement**, under penalty of nullity of the same. In such respect, the Agency for Digital Italy (*Agenzia per l'Italia Digitale*) ("**AGID**") (See, AGID, "Firme e Sigilli Elettronici - Analisi comparativa delle varie tipologie presenti nella normativa nazionale e comunitaria", published on December 2019) and certain Italian Courts (See, Court of Chieti, Decision of February 21, 2008), clarified that those type of contracts - if executed electronically - shall be signed by means of a QES or a Digital Signature.

### E-signatures used for public deeds or authenticated private agreements

E-signature systems may be also used for the execution of **notarial deeds** (On such matter, see the article "L'atto notarile informatico" published by Sala Maurizio, in *Immobili e proprietà*, 2011, 1; "L'atto Pubblico Informatico", published by Smaniotto Elisabetta and Porfiri Marcello, in *Immobili e proprietà*, 2012, 3), both in the form of an authenticated written agreement and a public deed. More in particular:

a) in case a **public deed** is concerned, the parties may sign the same by means of a Digital Signature (or other electronic qualified signatures) as well as by a SES, taking into account that the signature of the parties will be - in the final instance - acquired by the notary who will affix his Digital Signature on the document

at hand (See, Law No. 89/1913, as amended by the Legislative Decree No. 110/2010);

b) in case an **authenticated private agreement** (*“scrittura privata autenticata”*) is concerned, pursuant to Article 25 CAD the public deed may be signed by the private signatories by means of an e-signature as well as any other type of advanced electronic signature, and the relevant document *“shall be intended as recognized pursuant to Article 2703 ICC, provided that it has been authenticated by a notary or by another public official authorized thereto”*. Indeed, CAD further clarifies that - once the e-signature has been properly authenticated by the notary - the affixation on the document of a Digital Signature by the notary determines the effect that such entire document shall be considered as signed with a Digital Signature.

The execution of a public deed by means of **e-signature systems** is perfectly compliant with the provisions of Legislative Decree No. 110/2010, according to which notarial deeds can be entirely executed in a digital form (*i.e.*, literally, *“atto pubblico elettronico”*), in accordance with the provisions of the Italian Digital Agenda redacted by AGID.

In such respect, please also consider that Law No. 172 of December 4, 2017, Article 36, par. 1-ter further clarified that also certain notarial deeds concerning companies having a tax impact (*i.e.*, transformation deeds, merger and de-merger deeds, deeds regulating the transfer or the use of a going concern) may be subscribed in the form of a digital public deed (It is remaining understood that recurring to the execution of digital public deeds will not avoid the application of the filings obligations with the Companies' Register provided by the Italian Civil Code for these type of notarial deeds).

### Closings before more notaries

Among the practical effects of the application of the principles outlined above, a specific mention is worth with regard to the possibility to implement closings where the signatory parties may attend before different notaries, even **located in very distant places**. In this context, each notary will attest and authenticate the e-signatures respectively collected by the parties. Indeed, Article 52- bis of Law No. 89/1913, as subsequently amended, (*i.e.*, Italian Notarial Law) regulating the digital public deed states that the signatory parties will personally execute the digital public deed (in the form of a public deed or an authenticated private agreement) before the notary with *“digital signature, e-signature, consisting also in the digital collection of an handwritten signature”*. Therefore, the deed may

not be executed completely by remote, it being necessary that each party sign the document before a notary, but the notaries may be more than one.

In other words, each notary will collect the signature of the party attending before him and ascertain the legal validity of the same by affixing his Digital Signature. The deed which has been signed by the first signatory and the first notary will be transmitted to the other notary who will collect the signature of the other signatory and carry out the same authentication process, so finalizing and perfecting the digital public deed by affixing his notarial seal.

Such **electronic authentication process** may be used also in relation to PoAs, which can be redacted in digital format, digitally signed by the subject granting the powers and then digitally authenticated by a notary, who will transmit the e-document to the competent subjects.

### CoVid-19 - Cura Italia Law Decree provisions on shareholders meetings

In the light of the above, it clearly appears that the execution of **e-signature systems** will entail significant advantages in the current context affected by CoVid-19 containment measures which strongly limit individual travels.

In addition to the instruments described above, it is noteworthy also the **possibility to intervene in shareholders' meetings by means of telecommunication systems**.

The matter has been recently implemented by the latest Law Decree of March 17, 2020 containing measures to face CoVid-19 medical emergency (**“Cura Italia Law Decree”**).

In particular, Article 106 Cura Italia Law Decree expressly regulates the possibility for Italian companies to call and hold an **ordinary and extraordinary shareholders' meeting** whose attendants may intervene (even only) by means of telecommunication instruments, even if (i) this results to be not in compliance with the relevant by-laws provisions, and (ii) the chairman and the secretary of the meeting are not physically present at the same place. In any case, it is remaining understood that the telecommunications systems so used shall ensure the proper identification of the attendants to the meeting, their participation to the same and the exercise of the relevant voting rights. It is worth to notice that just some days before the adoption of the Cura Italia Law Decree, the Council of Notaries of Milan expressed an equivalent position on the matter by means of the Decision No. 187 issued on March 11, 2020.



## Impresa

Nel decreto Cura Italia

## Proprietà industriale: per marchi e brevetti scadenze rinviate al 15 giugno 2020

di Cristina Bellomunno - Avvocato - Legalitax Studio Legale e Tributario

I titoli di proprietà industriale, come marchi e brevetti, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. E' quanto ha disposto il decreto Cura Italia che interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza da Coronavirus. Dopo tale data, spetterà al titolare, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo. Stabilito anche lo slittamento dei termini previsti per diversi bandi già programmati, tra cui i bandi Marchi+3 e Disegni+4.

L'esperienza di questi giorni insegna che le misure sino ad oggi adottate potranno essere ulteriormente modificate ed implementate in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nazionale e mondiale per l'emergenza da **Coronavirus**. Occorre quindi prestare la massima attenzione anche in relazione agli adempimenti da compiere e alle relative scadenze.

Per quanto riguarda l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dopo un primo intervento effettuato a mezzo del decreto direttoriale dell'11 marzo 2020, che ha sospeso i termini dei procedimenti pendenti in scadenza, le misure già assunte sono state ampliate dall'art. 103, comma 1, del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020). La **sospensione** riguarda tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a **procedimenti amministrativi**, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e vale per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

### Novità del decreto Cura Italia

L'ampliamento previsto dal decreto Cura Italia riguarda anche le tipologie di termini, essendovi ricompresi anche quelli perentori dei procedimenti di opposizione alla **registrazione di marchi** previsti dall'articolo 176 del Codice della proprietà industriale (citati come eccezione dal precedente decreto direttoriale).

Il comma 2 dell'articolo 103 del decreto in parola stabilisce inoltre che certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Ne consegue che i **titoli di proprietà industriale** in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro **validità** fino al **15 giugno 2020**; dopo tale data, è onere del titolare, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.

Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del decreto Cura Italia e dal decreto direttoriale 11 marzo 2020 i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla **Commissione dei ricorsi**, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa (per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 83 del decreto Cura Italia).

Dopo la data del 15 aprile, i termini riprenderanno a decorrere per la parte residua, operando quindi la sospensione come una parentesi. Al fine di beneficiare della sospensione non saranno necessarie specifiche istanze; sarà sufficiente indicare, nel campo "**nota depositante**" dei moduli cartacei o telematici che verranno utilizzati per i singoli adempimenti, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell'emergenza sanitaria da **COVID-19**, ai sensi del D.L. n. 18/2020. L'UIBM precisa che per le **domande internazionali di brevetto** e le domande di **brevetto europeo** (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.

### Organi internazionali e europei

L'Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (**EUIPO**) con sede in Alicante (Spagna), a seguito dell'attivazione in data 14 marzo 2020 da parte del governo spagnolo dello "stato di allarme" e della conseguente limitazione della circolazione adottata con regio decreto n. 463/2020, a mezzo di decisione del Direttore esecutivo dell'EUIPO, ha prorogato tutti i termini scadenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile incluso fino al 1° maggio 2020 (e di fatto a lunedì 4 maggio 2020, essendo venerdì 1° maggio giorno festivo).

Il World Intellectual Property Organization (**WIPO**), con sede a Ginevra, al momento si è limitato a rinviare o annullare tutti gli eventi e le riunioni organizzate nei mesi di marzo e aprile e a predisporre il

lavoro a distanza per la stragrande maggioranza del suo personale.

Anche l'European Patent Office (**EPO**) con sede a Monaco, con comunicazione del 15 marzo 2020, ha previsto per le aree definite ad alto rischio (Cina, Corea del Sud, Iran, Italia e il Landkreis tedesco, Heinsberg nel Nord Reno-Westfalia, la regione francese Grand Est; la definizione di aree interessate dalla diffusione del COVID-19 potrebbe essere soggetta a modifiche), una **proroga** fino al 17 aprile 2020 di **tutte le scadenze** comprese tra il 15 marzo 2020 e il 17 aprile 2020.

#### Proroga dei termini per i bandi

Sono state anche adottate misure che prevedono uno slittamento di termini previsti per diversi bandi già programmati.

Per quanto riguarda il bando per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell'Unione Europea e marchi internazionali (**Marchi+3**), con decreto del 9 marzo 2020 del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM - la decorrenza del termine di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell'Unione

Europea e marchi internazionali è stata prorogata alle ore 9:00 del **6 maggio 2020** (decorrenza originariamente fissata alle ore 9,00 del 30 marzo 2020).

Per quanto riguarda il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (**Disegni+4**), con decreto del 9 marzo 2020 del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM - la decorrenza del termine di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli, è stata prorogata alle ore 9:00 del **22 aprile 2020** (decorrenza inizialmente fissata alle ore 9,00 del 27 febbraio 2020).

Per quanto riguarda il **bando** per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di **Proof of concept** (POC), con decreto del 9 marzo 2020 del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM - il termine ultimo per la presentazione dei programmi di valorizzazione dei brevetti per il finanziamento di progetti di Proof of concept è stato prorogato al **20 aprile 2020** (termine precedentemente fissato al 27 febbraio 2020 e poi differito al 19 marzo 2020).

## Impresa

Norme in vigore dal 23 marzo al 3 aprile

## Il “#QuasiChiudiItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo

di Paolo Stern - Consulente del Lavoro, Presidente Nexumstp SpA

Nelle ultime 24 ore il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure per la gestione dell'emergenza COVID-19. Ma con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 di fatto l'effetto blocco annunciato non si realizza. Il provvedimento riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative, prevedendo per le attività sospese un “periodo cuscinetto” (ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo). E i professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali previste da Lombardia e Piemonte. Con quali precauzioni?

Sono passate quasi ventiquattro ore dall'annuncio in diretta Facebook alla Gazzetta Ufficiale. Quasi un giorno intero per capire nel concreto **quali misure** avesse **adottato il Governo** per contrastare la pandemia dilagante del **COVID-19**. Ventiquattro ore serrate di voci, smentite, sollecitazioni, lanci su Twitter, appelli confindustriali, richiami alla compattezza del Paese o alla necessità di **non intrappolare** in una gabbia di immobilismo le **imprese italiane**. Anche il Papa nell'Angelus domenicale ha esortato i cittadini a “seguire le indicazioni del Governo”. Indicazioni che limitano fortemente le libertà individuali e d'impresa nel nome di un bene superiore, quello della salute dei cittadini. Valori costituzionali che si fronteggiano, diritto alla libertà di movimento, di iniziativa economica e diritto alla salute e tutela sociale. Il **presidente Conte** aveva annunciato, in un breve e atteso comunicato alla Nazione la notte del 21 marzo, che il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure drastiche. Ormai il vezzo di dare nomi ai provvedimenti normativi ha fatto titolare il provvedimento **#IoRestoA Casa**. Mi sembrerebbe più corretto definirlo “#QuasiChiudiItalia” perché, vedremo, che **di fatto** l'effetto blocco annunciato non si realizza.

La giornata di domenica ha visto anche l'emanazione di una ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, che, anticipando il D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha di fatto **vietato a tutte le persone** di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

**Le disposizioni regionali Lombardia e Piemonte**  
Per avere un quadro complessivo della situazione

bisogna però leggere le disposizioni nazionali in un combinato disposto con quelle regionali in special modo l'ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 e il decreto 34 di pari data della Regione Piemonte.

La **disposizione lombarda**, che per la criticità registrata nel proprio territorio **anticipa i provvedimenti nazionali**, vieta ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

L'ordinanza poi dispone:

- il divieto di assembramento nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
- la sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la **chiusura** delle attività degli **studi professionali salvo** quelle relative ai **servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza**;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

- il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

Restano **aperte** le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.

Resta **affidata ai sindaci** la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.

Il **decreto del Piemonte**, elaborato in sinergia con la Regione Lombardia, per prevedere misure il più possibile omogenee vista la contiguità territoriale dispone che dal 22 marzo:

- i mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l'accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- **chiusi** gli uffici pubblici e gli **studi professionali**, fatta **salva** l'erogazione dei **servizi essenziali ed indifferibili** (oltre alla possibilità di attuare lo **smart working**);
- vietati gli spostamenti verso le seconde case;
- vietata la sosta e l'assembramento davanti ai distributori automatici "h24" che erogano bevande e alimenti confezionati;
- blocco delle slot machine e disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti;
- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- fermata l'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
- vietato l'assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.

#### Il D.P.C.M. del 22 marzo

Veniamo ora al D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Il provvedimento, **in vigore da oggi e sino al 3 aprile**, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.

La prima cosa da evidenziare è il "**periodo cuscinetto**" ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart

working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell'attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che "le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza". Quindi **ogni eventuale nuova sospensione** avverrà **dal 26 marzo**.

#### Ma quali sono le attività sospese?

Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.

Sono **sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1** che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono **circa 80**) in cui sono ricomprese l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l'elenco potrà essere **aggiornato con decreto del Mise sentito il MEF**.

Unitamente a queste, l'attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.

#### Come capire se l'attività è sospesa?

Le **imprese** e le **partite IVA**, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la "**white list**" (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all'interno il proprio **codice di attività** e così fare una **prima valutazione**. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività. Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.

Infatti, se le imprese possono **organizzarsi in modalità a distanza** o **lavoro agile** possono **proseguire l'attività** in ogni caso. Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in "riposo forzoso", devono controllare se l'attività esercita rientrasse comunque nei punti E - F - G - H dell'art. 1 del D.P.C.M. Troviamo in questi punti i **servizi di pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali** di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici,

nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Se anche dopo questa ricerca il **nostro imprenditore** o il nostro lavoratore autonomo non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora **una ultima carta** da giocare: il **comma D**.

Questo è il punto più complesso da analizzare.

Infatti, si dispone che restano **sempre consentite** anche le **attività** che sono "funzionali ad assicurare la **continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire**". Per queste imprese però vige l'onere di darne **tempestiva comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.

Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l'impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.

Cosa si prevede per le professioni?

I professionisti **iscritti agli ordini** possono senza dubbio **proseguire** le loro **attività**, con tutte le **precauzioni del caso** e privilegiando lo **smart working**, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle **specifiche autorizzazioni** secondo i **codici Ateco**. Per loro la disposizione è **più ampia e generalizzata** di **quelle regionali** che abbiamo prima analizzato. Se per le disposizioni regionali le attività professionali potevano proseguire esclusivamente per l'erogazione "dei servizi essenziali ed indifferibili" (Piemonte) o per quei "servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza" (Lombardia), per il D.P.C.M. invece le attività professionali non sono mai sospese.

Quindi il titolare di uno studio professionale di Milano o i suoi collaboratori, dal 26 potranno operare solo in smartworking ovvero sospendere l'attività in forza all'Ordinanza regionale?

La risposta è no perché dopo emanazione del **D.P.C.M.** lo stesso **prevale sulle disposizioni Regionali** in forza dei principi generali previsti dalla legge, art. 32 legge n. 833/1978, e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d'urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione.

Riferimenti normativi

D.P.C.M. 22/03/2020 (G.U. 22/03/2020, n. 76)

**Impresa**

In Gazzetta Ufficiale

## Coronavirus: nuove limitazioni agli spostamenti

Al fine di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19, il Ministero della Salute pone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020 l'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 con cui vengono ancora una volta stabilite **ulteriori misure restrittive** per il contenimento dell'emergenza **applicabili sull'intero territorio nazionale**.

In particolare il Ministero della Salute dispone che, **a partire dal 21 marzo 2020 e fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è fatto **divieto** a tutte le persone fisiche **di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati** in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

L'ordinanza è stata emessa in quanto sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 22/03/2020 (G.U. 22/03/2020 n. 75)



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.